



# **COMUNE DI RAVENNA**

AREA ECONOMIA E TERRITORIO

SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA' ECONOMICHE

PG. 61944 del 28/04/2016

Ordinanza TL 580/2016

## **Accesso dei cani in spiaggia STAGIONE BALNEARE 2016**

### **IL SINDACO**

#### **Premesso che:**

nella stagione estiva si intensifica il deplorabile fenomeno dell'abbandono di animali domestici anche a causa delle molte limitazioni e dei numerosi divieti alla circolazione degli animali, imposti dalle Autorità locali, soprattutto nelle zone turistiche;

la Regione Emilia Romagna, con la Legge 27/2000 ha manifestato la volontà di promuovere e disciplinare la tutela degli animali, di condannare gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e l'abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali;

l'art. 4 p.1 lett. j) "*Prescrizioni sull'uso delle spiagge*" dell'Ordinanza n. 1/2016 emanata dalla Regione Emilia Romagna, consente ai Comuni, nelle zone di spiaggia libera, di individuare, dandone comunicazione alla Regione, aree appositamente segnalate ed attrezzate, con l'indicazione contestuale dell'orario di utilizzo e delle relative prescrizioni d'uso, dove sia permesso l'accesso con animali

#### **Considerato che:**

già da qualche anno nelle località di **CASALBORSETTI (RA)**, nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di circa mt. 70,00, adiacente al lato sud dello stabilimento balneare "OVERBEACH" e di **LIDO DI CLASSE (RA)**, nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di circa mt 30,00 a nord della scogliera, trasversale alla foce del fiume Savio, è consentito l'accesso ai cani;

la possibilità di usufruire dei suddetti tratti di spiaggia libera da parte dei proprietari/detentori di cani si è rivelata positiva ed utile per consentire ai medesimi di godere delle attività di balneazione in libertà e senza il timore di arrecare disturbo ad altri;

Ritenuto pertanto opportuno, anche per l'anno in corso, prevedere nelle località di cui sopra, i tratti di spiaggia libera dove consentire, in via sperimentale, l'accesso ai cani;

#### **Vista:**

- la Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1999, n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art.1 della Legge 25 Giugno 1999, n. 205";
- la Legge 8 Luglio 2003, n. 172 recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- gli articoli 28,30,1161 e 1164 del Codice della Navigazione e gli articoli 27,28 e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- l'art.4 p.1 lett. j) dell' Ordinanza Balneare n. 1/2016 emanata dalla Regione Emilia Romagna;
- l'Ordinanza Balneare Integrativa TL. 463/2016 del 13/04/2016 emanata dal Comune di Ravenna;
- il Regolamento di Organizzazione dei Servizi, degli Uffici e della Dirigenza;

- le prescrizioni indicate, negli anni precedenti, dall'Azienda U.S.L. – Servizio Veterinario di Ravenna;

### **PER QUANTO SOPRA ESPOSTO**

Per motivi di tutela, di salvaguardia e di igiene ambientale:

**a) Individua**, nelle richiamate località, i tratti di spiaggia libera dove consentire l'accesso ai cani e, precisamente:

**CASALBORSETTI (RA):** tratto di spiaggia libera di mt. 70,00 circa a sud dello stabilimento balneare "OVERBEACH", come da planimetria allegata;

**LIDO DI CLASSE (RA):** tratto di spiaggia libera di mt. 30,00 circa a nord della scogliera, trasversale alla foce del fiume Savio, come da planimetria allegata;

**b) Precisa che:**

- l'utilizzo di tali aree è consentito dall'alba al tramonto nel periodo ricompreso **dal primo weekend di maggio, all'ultimo weekend di settembre**;
- tali aree non sono dotate di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio, per cui sarà cura del proprietario, per il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l'abbeverata e la docciatura;
- HERA SPA - Sede Operativa di Ravenna, provvederà ad effettuare periodici interventi di pulizia e di risanamento dell'arenile.

**c) Dispone che:**

- 1) potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
- 2) i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
- 3) i proprietari/detentori dei cani hanno l'obbligo di provvedere autonomamente all'ombreggiatura dei propri animali con idonei dispositivi, alla fornitura di acqua potabile per l'abbeverata e per eventuali docciature;
- 4) i proprietari/detentori dei cani devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera;
- 5) i cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1,50;
- 6) i proprietari/detentori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- 7) è interdetto l'accesso all'area dei cani di sesso femminile in periodo estrale "calore";
- 8) i cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
- 9) i proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi contenitori installati nell'area.

L'Amministrazione Comunale di Ravenna è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone /o cose che potrebbero eventualmente verificarsi;

Le infrazioni saranno punite, se il fatto non costituisce reato, applicando – a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/81 – le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art.1164 del Codice della Navigazione, commi 1 e 2, e successive modifiche ed integrazioni:

- comma 1°: pagamento di una somma da 1.032,00 Euro a 3.098,00 Euro;
- comma 2°: pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro.

Si precisa inoltre che la sanzione pecuniaria di cui al 2° comma dell'art.1164 del Codice della Navigazione si applicherà a fronte della accertata violazione di divieti fissati con Ordinanza dalla Pubblica Autorità in materia di uso del Demanio Marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, mentre la sanzione prevista dal 1° comma dell'art.1164 del Codice della Navigazione sarà irrogata negli altri casi

Proventi: al Comune di Ravenna;

### **AVVERTE**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta regionale entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio del presente provvedimento, nonché, in alternativa, ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Ravenna, 28 aprile 2016

F.to

L' ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
*Dott. Massimo Cameliani*



AREA CANI  
**LIDO DI CLASSE** LARGHEZZA ML. 30,00



AREA CANI  
**CASALBORSETTI** LARGHEZZA ML. 70,00